

Roma, 9 dicembre 2008

PERMESSI RETRIBUITI PER DOCUMENTATA GRAVE INFERMITA'

L.53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

Art. 4 - Congedi per eventi e cause particolari

1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Fin dalla promulgazione della legge non è stato emanato alcun Decreto per chiarire quali siano le patologie gravi considerate utili per la fruizione dei tre giorni di permesso retribuito in questione.

In data 17 giugno 2008 il Ministero del Lavoro ha emanato un primo interpello, n.16, con il quale, impedendone di fatto la fruizione, si complicava in modo assurdo l'utilizzo dei permessi, obbligando a farsi rilasciare un certificato addirittura dal medico legale.

Recentemente, il 25 novembre u.s. lo stesso Ministero è intervenuto nuovamente sul problema, fornendo un nuovo chiarimento sulla certificazione da produrre.

In sostanza, si è uniformata la certificazione in oggetto a quanto è stato stabilito dalla circolare Inps n.32 del 3 marzo 2006 sulle agevolazioni a favore di famigliari di persone portatrici di Handicap, con la quale veniva ritenuto **idoneo** il certificato emesso dal medico specialista, mentre per quanto concerne la lista delle patologie gravi viene ripreso l'elenco fornito dall'art.2, lett.d) del DM 278/2000 qui di seguito riportata:

- 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette riacutizzazioni periodiche;**
- 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;**
- 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;**
- 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà.**

Pertanto, in attesa di un definitivo e previsto Decreto Ministeriale che porrà fine al contenzioso, i lavoratori potranno fruire dei permessi previsti dall'art.4 della L.53/2000 facendosi rilasciare un certificato dal medico specialista della ASL o dell'Ospedale attestante la grave patologia, da produrre all'azienda entro i 5 giorni successivi.